

- comprova una formazione post secondaria superiore a tre anni dato che, per ottenere il diploma di farmacista ospedaliero, è necessario essere in possesso del diploma universitario di Laurea in Farmacia, avere interamente frequentato il corso di studi nella corrispondente specializzazione ed aver superato un esame;
 - il diploma comprova che il titolare possiede le qualificazioni necessarie per esercitare la professione di farmacista ospedaliero in Spagna.
2. Allo stesso modo, la professione di farmacista ospedaliero è una «professione regolamentata» in Spagna ai sensi della direttiva 89/48/CEE.
3. La direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE ⁽¹⁾, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, non è applicabile alla professione di farmacista ospedaliero.
4. Pertanto, il Regno di Spagna era obbligato a recepire la direttiva 89/48/CEE per quanto riguarda la professione di farmacista ospedaliero. Non avendo adottato i provvedimenti a tal fine necessari entro il 4 gennaio 1991, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 253, pag. 37.

Ricorso presentato il 1° febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-40/07)

(2007/C 82/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia, J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/42/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di

determinati piani e programmi sull'ambiente, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva;

- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2001/42/CE è scaduto il 21 luglio 2004.

⁽¹⁾ GU L 197, p. 30.

Ricorso presentato il 2 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-45/07)

(2007/C 82/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson, M. Konstantinidis e F. Hoffmeister)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo sottoposto il 18 marzo 2005 all'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) una proposta in merito al «Controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti di cui al capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS e al codice ISPS», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10, 71 e 80, n. 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

A parere della Commissione, il fatto che la Repubblica ellenica abbia presentato all'Organizzazione Marittima Internazionale una proposta in merito a una questione rientrante nell'ambito del regolamento n. 725/2004 ⁽¹⁾ relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, senza esserne stata autorizzata dalla Comunità, costituisce violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10, 71 e 80, n. 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.